



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Medaglia d'oro al Merito Civile

SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N.27 DEL 01/06/2023

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DEL DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI LENOLA MATRICOLA 34 PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ.

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

Lenola, 01.06.2023

Il Responsabile del Servizio
f.to (Fernando MAGNAFICO)

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)


Lenola, 01.06.2023

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 15 GIU. 2023
(Registro n. 567)

Il Messo Comunale
Addetto alla Pubblicazione
f.to (Immacolata FASOLO)

Per copia conforme all'originale

Lenola, 01.06.2023



Il Responsabile del Servizio
(Fernando MAGNAFICO)

Fernando Magnafico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 23.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto l'art. 24 del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, e s.m.i., con il quale è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

Considerato che:

- il comma 4, primo periodo, dell'art. 24 del D.L. 201/2011 sopra citato ha definito, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dal 01.01.2012, individuati, per i pubblici dipendenti, in: anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7) congiuntamente ad una età anagrafica di 66 anni collegata agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i. (comma 6);
- il comma 4, secondo periodo, del predetto art. 24 per i lavoratori pubblici lascia invariati i limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

Visto l'art. 2 comma 5 del DL 101 del 31.8.2013, convertito dalla legge n. 125 del 30.10.2013, con cui si precisa che *"L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 08.03.2012 e n.2 del 19.02.2015, che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, spiegano:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica per la permanenza in servizio, vigenti nei vari settori di appartenenza;
- che per i dipendenti degli enti pubblici detti limiti sono fissati nel compimento del 65° anno di età dall'art.12 della legge 70/75;
- che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile, se non per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;
- che, nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

Considerato che l'art. 1 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114, ha abrogato l'art. 16 del Dlgs 503/92 che conteneva la disciplina dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre il limite ordinamentale dell'età anagrafica od il limite di età anagrafica per la pensione di vecchiaia;

Considerato altresì che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Rilevato che:

- con Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 06.12.2011 l'adeguamento alla speranza di vita è stato determinato in tre mesi per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015;
- con Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 16.12.2014 l'adeguamento alla speranza di vita è stato determinato in quattro mesi per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- con Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 5.12.2017 l'adeguamento alla speranza di vita è stato determinato in cinque mesi per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020;
- il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 5.11.2019 a decorrere dal 1° gennaio 2021 non ha ulteriormente incrementato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;
- il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 27.10.2021 a decorrere dal 1° gennaio 2023 non ha ulteriormente incrementato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;

Richiamata la Circolare INPS n. 28 del 18.02.2022 concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il diritto a pensione di vecchiaia è conseguito con il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- età anagrafica pari a 67 anni,
- anzianità contributiva minima di 20 anni,
- importo minimo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (requisito richiesto solo per i lavoratori in regime contributivo);

Rilevato inoltre che, per la pensione di vecchiaia, la decorrenza del trattamento pensionistico è immediata rispetto alla data di maturazione del diritto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.L. 201/2011;

Considerato che, dalla documentazione agli atti, il dipendente MATRICOLA 34 [REDACTED]

- alla data del compimento del 65° anno di età, limite ordinamentale dell'età anagrafica, non aveva maturato il diritto a pensione,
- alla data del 08.06.2023 compirà il 67° anno di età, requisito anagrafico per il collocamento a riposo d'ufficio per pensione di vecchiaia, ed avrà maturato un'anzianità contributiva complessiva superiore a quella minima prevista (20 anni) per poter accedere al trattamento pensionistico in questione, nello specifico ha raggiunto il requisito contributivo previsto dalla normativa vigente;

Visto la nota prot 4604 del 25.05.2023 domanda di pensione online pratica 24372;

Ritenuto, pertanto, di dover collocare a riposo d'ufficio il dipendente a far data dal 01.07.2023, ultimo giorno di servizio 30.06.2023;

Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 9° comma, del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Enti Locali;

Visti:

- l'art. 24 del D.L. n. 211/2011, convertito in legge n. 214/2011, rubricato *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*;
- le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012 e n. 2/2015;
- la Circolare INPS n. 63/2015;
- -Il Regolamento Comunale per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 14/06/2014, n. 54, efficace ai sensi di legge;

Richiamato il Decreto n. 14 del 31.05.2023 con il quale è stato nominato Responsabile del servizio Tributo e Personale il Sindaco;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto che il dipendente MATRICOLA 34 [REDACTED] raggiunge il requisito di 67 anni di età il 08.06.2023 per il diritto alla pensione di vecchiaia, decorrenza il 01.07.2023, ultimo giorno di servizio 30.06.2023, in presenza di un'anzianità contributiva superiore a quella minima prevista (20 anni) per poter accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia;
- 2) di collocare a riposo d'ufficio il dipendente MATRICOLA 34, per le motivazioni illustrate in premessa;
- 3) di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmessa al dipendente interessato;
- 4) di dare atto che non esistono controinteressati all'adozione del presente provvedimento;
- 5) di provvedere all'inoltro all'INPS ex Gestione INPDAP della documentazione necessaria per l'erogazione di pensione e liquidazione;
- 6) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art.63 D.Lgs 165/20;
- 7) Di trasmettere il presente atto per la debita pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico dell'Amministrazione Comunale, al fine della generale conoscenza.